

**S T A T U T O**  
**della società**  
**“Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA – SCOPO SOCIALE**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una società per azioni denominata **Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.**

**ARTICOLO 2**

La società ha sede legale in Milano e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

**ARTICOLO 3**

La durata della società è stabilita fino al trenta (30) giugno duemilacinquanta 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**ARTICOLO 4**

La società ha per oggetto la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di sistemi fieristici e di altri sistemi immobiliari ed infrastrutturali. A tale scopo predispone il piano dei progetti e provvede alla gestione organizzando tutti gli strumenti tecnici, finanziari, operativi, amministrativi e contrattuali per:

- verificare ed assicurare la compatibilità in termini economici e finanziari degli interventi richiesti;
- individuare le modalità attuative per l'acquisto di aree;

- progettare ed attuare tutte le infrastrutture e opere connesse alla realizzazione degli interventi richiesti;
- individuare le fonti di finanziamento anche con lo strumento del project financing;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi, nonché alla gestione integrata dei servizi;
- predisporre tutte le istanze, richieste, domande avanti la pubblica amministrazione e altre autorità per il conseguimento di autorizzazioni, concessioni, provvedimenti di qualsiasi natura e tipo;
- proporre le modalità per la dismissione e la vendita di beni immobili ponendo in essere tutte le procedure e gli strumenti necessari.

Premesso che qualunque attività sopra indicata, qualificata dalla legge come finanziaria, si intende svolta non nei confronti del pubblico, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE – AZIONI– STRUMENTI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 5**

La società ha un capitale sociale di 5.000.000 (cinquemilioni) di Euro rappresentato da numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni da 1 (uno) Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### **ARTICOLO 6**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti codice civile.

#### **ARTICOLO 7**

Le azioni sono nominative, quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi a norma degli artt. 2348 ss. codice civile.

Ai fini di qualsiasi comunicazione ufficiale, il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro soci.

Ogni azione ha diritto ad un voto ed è indivisibile.

Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 codice civile.

#### **ARTICOLO 8**

La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che ne determina altresì le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La

delibera dell'assemblea straordinaria che emette gli strumenti finanziari potrà alternativamente delegare all'organo amministrativo la determinazione delle suddette caratteristiche. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

La Società, con deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

La Società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria può anche emettere obbligazioni convertibili o con warrants a norma e con le modalità di legge.

#### **ARTICOLO 9**

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

#### **ARTICOLO 10**

La società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti dei soci, anche qualora non eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa delibera dell'organo amministrativo.

## **ARTICOLO 11**

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci.

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA**

## **ARTICOLO 12**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato di altri sessanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze che dovranno constare da apposito verbale redatto dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, ai sensi dell'art. 2364 comma 2°, codice civile.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o dall'Amministratore a ciò eventualmente delegato, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita, da svolgersi entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Saranno valide le Assemblee anche non convocate qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

### **ARTICOLO 13**

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, da un mandatario che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società né dalle società da essa controllate o dai membri degli organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti di queste.

### **ARTICOLO 14**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere delegato, o, in caso di loro mancanza, assenza od impedimento, da persona designata dall'assemblea.

### **ARTICOLO 15**

Il Presidente è assistito nella redazione del verbale da un Segretario nominato dall'assemblea e, nelle assemblee straordinarie, da un Notaio.

Il Presidente, constatata la regolarità delle singole deleghe ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea; egli dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; detta a verbale in riassunto la dichiarazione dei soci che lo richiedano.

### **ARTICOLO 16**

L'assemblea è costituita validamente in sede ordinaria con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Qualora la prima convocazione non raggiunga la prescritta rappresentanza del capitale, l'assemblea è comunque validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

#### **ARTICOLO 17**

L'assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima sia in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 18**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e da non più di 7 (sette) membri, secondo quanto di volta in volta determinerà l'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 19**

Quando la società è amministrata da un Consiglio, il Consiglio elegge nel suo seno, se l'assemblea non vi ha provveduto, il Presidente ed un Consigliere Delegato; potrà pure nominare un segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

## **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere inviato a ciascun consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inviato almeno ventiquattro ore prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione sarà trasmesso per posta ordinaria, telegramma, telex o messaggio di posta elettronica.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## **ARTICOLO 21**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare, nel relativo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

## **ARTICOLO 22**

L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'art. 2381 codice civile, le proprie attribuzioni, al Presidente ed al Consigliere Delegato, stabilendo le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi.

## **ARTICOLO 23**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato hanno la rappresentanza legale della società.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può conferire la firma singola o congiunta per determinati atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

## **ARTICOLO 24**

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

**TITOLO VI**  
**BILANCIO ED UTILI**

**ARTICOLO 25**

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti secondo le deliberazioni dell'assemblea.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 26**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

**ARTICOLO 27**

Per quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.